

Oggetto: tirocini PPAA. Attivazione della casella di posta elettronica.

Con riferimento alla tematica in oggetto, si rende noto che, per motivi tecnici, la casella di posta elettronica attivata per l'accesso al Fondo finalizzato alla corresponsione delle indennità di partecipazione per i tirocini attivati nella PPAA, istituito presso codesta amministrazione, non è quella indicata nel DPCM 24/12/2015 ma è sostituita dalla seguente casella e-mail: tirocinippaa@pec.lavoro.gov.it

AVVISO

Pertanto, si pregano le amministrazioni interessate di inviare le proprie istanze all'indirizzo indicato nel presente avviso.



Dresidenza/ del Consiglio/deir Ministri/

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
FFICIO AFFARI GENERALI ED ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI E VIGILANZA

Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0032582 P-4.8.3.7 del 28/12/2015



Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Capo di Gabinetto del Ministro
Via Vittorio Veneto n. 56
00187 Roma

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Capo dell'Ufficio legislativo
Via Vittorio Veneto n. 56
00187 Roma

OGGETTO: D.P.C.M. 24 dicembre 2015 di modifica al D.P.C.M. 3 luglio 2015 recante modalità di accesso al Fondo per la corresponsione delle indennità per la partecipazione ai tirocini formativi di orientamento presso una pubblica amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

Si anticipa, per posta certificata, il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, indicato in oggetto, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Pott.ssa Giacometta Diamare)
(OCOMETT)



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 28/12/2015 Prot. 29 / 0006306 / L

di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e, in particolare, l'articolo 2, comma 6, il quale prevede l'istituzione, in via sperimentale, di un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento qualora, per comprovate ragioni, non vi possano provvedere con fondi già destinati alle esigenze formative dell'amministrazione;

VISTO l'articolo 2, comma 7, del citato decreto legge n. 76 del 2013, il quale prevede che le modalità attuative del comma 6 vengano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

VISTO l'articolo 1, commi 427 e 428 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità per il 2014, che ha ridotto la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 76 del 2013, per l'anno 2015, riduzione ulteriormente incrementata dall'articolo 1, comma 6, lettere a) e b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dalla tabella D di cui all'articolo 1, comma 730, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità per il 2015;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2015, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti in data 11 settembre 2015 n. 2299;

CONSIDERATO che i termini previsti per l'accesso al fondo sono spirati prima di poter procedere alla pubblicazione del decreto, rendendo pertanto inapplicabile la procedura prevista;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione di nuovi termini per la presentazione delle istanze per l'accesso al fondo, modificando in tal senso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2015 e, specificatamente, l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,



DECRETA

Articolo 1

- 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le risorse impegnate negli anni 2013, 2014 e 2015 possono essere utilizzate entro l'anno 2016":
 - b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Per l'accesso al fondo in relazione a ciascuna delle annualità 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1 devono presentare apposita istanza mediamente posta elettronica certificata al seguente indirizzo: tirocinippaa@mailcert.lavoro.gov.it. Le istanze devono essere presentate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana". medionte

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato sul sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it (sezione pubblicità legale) e, in avviso, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

24 DIC. 2015

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO (prof. Claudio De Vincenti)

IL MINISTRODE

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE

E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE





CORTE DEI CONTI



0029566-11/08/2015-SCCLA-PCGEPRE-A

di concerto confl Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e, in particolare, l'articolo 1, commi da 34 a 36, concernenti la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e, in particolare, l'articolo 18 relativo ai tirocini formativi e di orientamento;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142 recante "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";

VISTO il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e, in particolare, l'articolo 2, comma 6, il quale prevede l'istituzione, in via sperimentale, di un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento qualora, per comprovate ragioni, non vi possano provvedere con fondi già destinati alle esigenze formative dell'amministrazione;

CONSIDERATO che la dotazione del Fondo per l'anno 2015 è stata ridotta per effetto dei tagli di cui all'articolo 1, commi 427 e 428 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità per il 2014, come ulteriormente incrementati dall'articolo 1, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dalla tabella D di cui all'articolo 1, comma 730, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità per il 2015";

VISTO l'articolo 2, comma 7, del citato decreto-legge n. 76 del 2013, il quale prevede che le modalità attuative del comma 6 vengano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il comma 8 del medesimo articolo, il quale prevede che l'intervento straordinario di cui ai commi 6 e 7 costituisce oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in data 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "Linee - guida in materia di tirocini";

RITENUTO di dover procedere all'attuazione del fondo istituito all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e di dover indicare nel contempo le disposizioni essenziali per l'accesso al medesimo fondo;

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.









Il Tresidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 1 Ambito di applicazione

- 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, possono accedere al fondo istituito dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in via sperimentale, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di corrispondere le indennità per la partecipazione a tirocini formativi e di orientamento, nell'ipotesi che il soggetto ospitante il tirocinio sia un'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, provvedere alla corresponsione delle predette indennità con fondi di pertinenza delle stesse amministrazioni già destinati ai rapporti formativi.
- 2. Le risorse impegnate negli anni 2013 e 2014 possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo e comunque entro l'anno 2015.

Articolo 2 Modalità di accesso al fondo

- 1. Per l'accesso al fondo in relazione a ciascuna delle annualità 2014 e 2015, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1 devono presentare apposita istanza mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: tirocinippaa@mailcert.lavoro.gov.it. Le istanze devono essere presentate, rispettivamente, entro il 30.04.2015 ed entro il 31.07.2015.
- 2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'amministrazione richiedente, deve comprovare le ragioni che impediscono il pagamento dell'indennità per la partecipazione a tirocini formativi e di orientamento con le risorse già destinate dalla stessa amministrazione ai rapporti formativi. L'istanza deve essere corredata di:
 - copia della convenzione, con il soggetto promotore, di cui paragrafo 6 delle "Linee-guida in materia di tirocini" citate in premessa, completa dell'elenco nominativo e del codice fiscale dei potenziali tirocinanti:
 - copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario dell'istanza.

Articolo 3 Ripartizione della dotazione annua

- 1. Posto che per ogni mensilità di tirocinio la relativa indennità dovrà avere un importo minimo di 300 (trecento) euro mensili lordi pro capite, l'accesso al fondo, in relazione a ciascuna annualità, sarà riconosciuto alle amministrazioni che hanno presentato, nei termini di cui all'articolo 2, istanze ritenute ammissibili in base alla normativa vigente e alle citate "Linee-guida in materia di tirocini", sino all'esaurimento del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. I singoli tirocini non potranno avere una durata superiore a sei mesi.
- 2. Qualora sia necessario ripartire la dotazione annua in conseguenza dell'elevato numero delle istanze ammissibili pervenute in relazione a ciascuna annualità, l'accesso al fondo sarà riconosciuto ad ogni amministrazione istante in misura proporzionale alla spesa prevista per le indennità fermo restando l'importo di 300 (trecento) euro mensili lordi pro capite. In particolare, la quota parte per ogni amministrazione sarà determinata in base alla seguente formula: ammontare della dotazione annua del fondo diviso per l'importo complessivo delle indennità richieste da tutte le amministrazioni che hanno presentato istanze ammissibili, moltiplicato per l'importo della spesa relativa alle indennità prevista dalla singola amministrazione che ha presentato istanza ammissibile.





Il Tresidente/del Consiglio/dei Ministri

 La dotazione annua complessiva del fondo è comprensiva degli importi da corrispondere da parte del soggetto promotore per gli oneri assicurativi sia contro gli infortuni sul lavoro che per la responsabilità

4. Il provvedimento di riparto, all'esito dei controlli degli organi competenti, sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione dedicata a "Pubblicità legale" oltre che nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Articolo 4 Trasferimento delle risorse

 Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di riparto, le distinte quote ivi indicate saranno trasferite, ad ogni amministrazione ammessa al beneficio, per essere destinate al pagamento delle indennità di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. Il trasferimento della quota parte, ad ogni amministrazione ammessa al beneficio, è eseguito in due tranche di pari importo: la prima a titolo di anticipo e la seconda a titolo di saldo ed a fronte delle attestazioni delle attività svolte e delle competenze acquisite, di cui al paragrafo 11 delle "Linee-guida", controfirmate per ricevuta dai tirocinanti individuati nell'istanza di accesso.

Articolo 5 Monitoraggio, controlli e disciplina sanzionatoria

 Le amministrazioni ammesse al beneficio devono effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.

2. Esse, inoltre, devono trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati che saranno loro richiesti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per il monitoraggio dello stato di attuazione – tra l'altro – dei tirocini formativi e di orientamento.

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di effettuare verifiche sul territorio e di applicare eventualmente la disciplina sanzionatoria come indicato al paragrafo 14 delle citate "Linee-guida in materia di tirocini".

Il presente decreto è inviato agli organi competenti per i prescritti controlli e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, [3 LUG, 2015

Il Ministro del la voro e delle politicore sociali

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

, Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Collina

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

visto e annotato al n. 1860 Roma, 30. 7. 2015

IL REVISORE .

ILDIRIGENTE

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

per copy of forme

Reg. to ALLA CORTE DE CONTI

7799

Mar.

3